



DELIBERAZIONE
n. 41 del 4 aprile 2019

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxx / Wind Tre xxx.**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vice Presidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTA l'istanza GU14 n. 176 del giorno 17 marzo 2017 con cui la Sig.ra xxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Wind Tre xxx (di seguito, per brevità, Wind Tre) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

L'istante, titolare di un contratto residenziale sulle utenze n. 334 3748xxx e n. 392 0595xxx con la società Wind Tre, lamenta la fatturazione indebita di importi molto superiori rispetto a quanto contrattualmente previsto addebitati a titolo di traffico extra-soglia.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- *“nel mese di giugno dell'anno 2015 decideva di mantenere in essere il contratto TOP 400 al costo di € 30,00 al mese per la propria linea mobile, mentre cambiava contratto per la fornitura della linea internet presso la propria abitazione e stipulava il contratto denominato “Tre Dati Plus” il quale prevedeva 1 GB di navigazione al giorno al costo di € 10,00 al mese”;*
- *“dopo un primo periodo in cui la fatturazione era più o meno consona a quanto pattuito, a partire dal mese di novembre 2015 [riceveva] le fatture indicate negli allegati 4 e 5, le quali prevedevano importi molto superiori rispetto a quanto contrattualmente previsto e giustificati da asserito traffico extra- soglia”;*
- inoltrava formale reclamo scritto con raccomandata A/R del 21 luglio 2016 tramite l'associazione di riferimento, ricevuta dal gestore in data 23 luglio 2016, in cui contestava quanto sopra premesso.

Più precisamente contestava le somme a titolo di spesa per “traffico extrasoglia” nelle seguenti fatture in proprio possesso:

- fattura n. 1631946829 dell'8 febbraio 2016 riferita al periodo dicembre – gennaio 2016;
- fattura n.1633650240 dell'8 aprile 2016 riferita al periodo febbraio - marzo 2016;
- fattura n. 1635285358 dell'8 giugno 2016 riferita al periodo aprile - maggio 2016;

In data 22 dicembre 2016 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Wind Tre tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) il *“rimborso delle somme indebitamente pagate per le fatture di cui all'allegato n.4”;*
- ii) lo *“storno delle fatture emesse di cui all'allegato 5 e di quelle successive mai recapitate (...) con ritiro della pratica di recupero del credito”;*
- iii) l'*“indennizzo per i disagi subiti da quantificare in sede conciliativa”.*

2. La posizione dell'operatore.

La società Wind Tre, in data 14 aprile 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato nella quale ha eccepito l'infondatezza, in rito e nel merito, di quanto *ex adverso* dedotto, per i motivi che seguono.

In rito l'operatore ha eccepito che *“le rimostranze avversarie inerenti gli addebiti in contestazione e la domanda di corresponsione di indennizzi “per i disagi subiti” difettano di genericità ed indeterminazione in quanto non risultano affatto specificate ... (omissis)....., «stante l'impossibilità di accertare l'an», il “quomodo” ed il “quantum” del verificarsi del disservizio, non sussistono gli estremi per la liquidazione di un indennizzo, né può ravvisarsi alcuna responsabilità in capo alla società istante per inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 codice civile”» (Corecom Lazio - Delibera n. 32/2016; sulla genericità, si veda anche Corecom Basilicata - Delibera n. 15/2016; AGCOM Delibera 68/16/CIR Corecom Basilicata - Delibera n. 39/2016 - doc. 1)(....)”*.

Nel merito, il gestore ha sottolineato *“l'infondatezza della contestazione avversaria relativamente alle seguenti numerazioni:*

- *la 39 392-05.95.xxx, attivata in data 13.04.2015 con piano tariffario “Tre.Dati Plus 2015”, in abbinamento all'offerta commerciale “Vendita Rate Abb. 24” che prevedeva l'acquisto, tramite rateizzazione del prezzo, dell'apparato telefonico “Pocket Cube LTE” (Codice IMEI 866887020158898) ed un vincolo contrattuale minimo di ventiquattro mesi con corrispettivo in caso di recesso anticipato (doc. 2);*
- *la 39 334-37.48.xxx attivata, previa operazione di portabilità, in data 03.12.2012 con piano tariffario “Top 400” in abbinamento all'offerta commerciale “Finanziamento Abb. 30 mesi” che prevedeva l'acquisto, tramite finanziamento del prezzo, dell'apparato telefonico “iPhone 4 8GB White” (Codice IMEI 013268000511467) ed un vincolo contrattuale minimo di trenta mesi con corrispettivo in caso di recesso anticipato (doc. 2). Dal 03.11.2015, la numerazione +39 33437.48.600 è abbinata al profilo tariffario “Full 400” e all'offerta commerciale “Vendita Rate Abb. 30” che prevedeva l'acquisto, tramite rateizzazione del prezzo, dell'apparato telefonico “iPhone 6 16GB Space Grey” (Codice IIMEI 352088078785226) ed un vincolo contrattuale minimo di trenta mesi con corrispettivo in caso di recesso anticipato (doc. 2). Le numerazioni de quibus non sono più attive sulle reti del Gestore (doc. 2)”*.

L'operatore ha, altresì, dedotto *“la conformità del contratto alle pattuizioni contrattuali nonché la correttezza del ciclo di fatturazione [precisando] di aver verificato il ciclo di fatturazione (e dunque la tariffazione degli eventi di traffico per tutte le numerazioni de quibus) e di aver constatato la rispondenza tra quanto tariffato ed i costi fissi e gli eventi di traffico generati dalla numerazione di cui si discute, senza rilevare alcuna anomalia in merito.(...)... Pertanto, tutto il traffico generato in extrasoglia e quello non incluso nell'offerta è stato oggetto di specifica ed autonoma tariffazione, secondo i costi previsti dai citati piani tariffari. Proprio per questo controparte, non può oggi dolersi della tariffazione subita, tenuto conto che è stato lo stesso istante, in sede di sottoscrizione dei relativi contratti e di cambio offerta, a domandare al Gestore di attivare sulle numerazioni de quibus i profili tariffari in questione”*.

L'operatore, inoltre ha evidenziato come *“nel caso di specie, l'istante ha usufruito di servizi, anche a pagamento, non compresi nell'offerta cui ha aderito per l'attivazione e la fruizione del servizio erogato sulle numerazioni 39 392-05.95.xxx e 39 334-37.48.xxx. Per quanto attiene agli addebiti alla voce “Internet sotto rete 3”, corre l'obbligo di evidenziare come non si tratti di servizi aggiuntivi fatturati senza previa richiesta dell'utente, ma esclusivamente di eventi di traffico internet generati ed usufruiti dall'utente, oltre la soglia del proprio piano tariffario.*

Tuttavia, si precisa che gli importi addebitati sotto le voci “Internet sotto rete 3” sono stati legittimamente fatturati nel rispetto della Delibera 326/10/CONS. Con specifico riguardo al traffico dati, preme rammentare come l'ultimo comma dell'art. 3, Delibera 326/10/CONS, abbia infatti sancito, quale soglia unica per tutti gli utenti consumer - come nel caso di specie - l'importo di Euro 50,00 al mese come limite massimo di consumo per il traffico dati”.

Si osserva che il Cliente ha sempre a propria disposizione la possibilità di monitorare il traffico effettuato come assicurato all'art. 4 della Carta dei Servizi dell'allora Operatore H3G (doc. 4), al punto "Trasparenza dei prezzi", ponendo a disposizione della Clientela diversi strumenti attraverso i quali consentire il controllo, in tempo reale ed in ogni momento, del livello di spesa raggiunto.

Ciò posto, con la dovuta diligenza e del tutto agevolmente, l'istante avrebbe potuto monitorare il traffico generato ed il livello di soglia raggiunto. Onere che, evidentemente, l'istante non si è affatto premurato di osservare. Peraltro, si osserva che l'istante non ha attivato, tramite l'Area Clienti 3 o contattando il numero 4077, il servizio gratuito "SMS Infosoglie" che consente di ricevere automaticamente, mediante un SMS, le notifiche in prossimità dell'esaurimento delle soglie previste dalle opzioni tariffarie, dai Bonus, dalle soglie dei piani dati e dalle soglie dati dei piani. Ne consegue, pertanto, la legittimità di tutti gli addebiti e, per l'effetto, la debenza delle somme richieste all'istante, non avendo il Gestore ravvisato errori e/o difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali inter partes".

L'operatore, "quanto alle voci di traffico addebitate per Contenuti Portale 3" ha precisato che:

- tali contenuti "sono quelli scaricati o fruiti dal Portale 3; la tariffazione è tariffata ad unità in base al numero e alla tipologia di contenuti scaricati";

- tali servizi "sono erogati in abbonamento e consistono in contenuti scaricabili la cui attivazione può avvenire solo da parte dell'utente sia da "Portale 3", sia da siti internet mobili (m-site) esterni";

- "il contenuto è erogato dal partner (provider) con cui [l'operatore] ha precisi rapporti contrattuali o da un terzo soggetto che ha rapporti contrattuali con altri operatori. Il rapporto tra [l'operatore] e questi provider garantisce verifiche molto stringenti che vengono effettuate da una specifica piattaforma (HUB) che controlla, sui servizi wap billing ("Contenuti Portale 3"), le fasi di attivazione, addebito, caring, billing e disattivazione".

- l'operatore ha stabilito "con i partner provider che gli stessi inviino settimanalmente un SMS gratuito di caring, con lo stato di attivazione del servizio e le modalità di disattivazione e di fruizione dei contenuti acquistati, in modo che il cliente possa sapere senza ombra di dubbio dell'attivazione in corso e provvedere alla sua disattivazione";

- "l'utente che non intervenga tempestivamente nella disattivazione, in autonomia o tramite richiesta al Servizio Clienti, non può poi dolersi dei successivi addebiti, avendo mancato di agire con la dovuta diligenza".

L'operatore ha, quindi, rappresentato che, "allo stato degli atti, il deposito dell'istanza di conciliazione debba considerarsi come primo formale reclamo scritto non avendo dato prova di aver inviato segnalazioni e/o reclami antecedenti. Invero, il reclamo del 20.07.2016, in allegato all'istanza di definizione, non risulta documentato l'invio al Gestore. Per gran parte delle fatture, di conseguenza, la contestazione avversaria risulta tardiva in quanto formulata ben oltre il termine di 90 giorni dalla data di emissione di ogni singola fattura, così come previsto dall'art. 25, comma 2, Condizioni Generali di Contratto" (cfr. doc. 6).

Inoltre l'operatore ha dedotto, con riferimento all'oggetto della presente disamina che: "sulla questione è intervenuta anche l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che, proprio con la Determina n.49/15/DIT (doc. 13), ha rigettato la domanda di indennizzo ex art. 8 Allegato A Delibera 73/11/CONS (indennizzo per attivazione di servizi non richiesti), specificando che non si tratta di attivazione di servizio non richiesto, bensì di fatturazione indebita che può essere soddisfatta attraverso la restituzione degli importi in contestazione o mediante lo storno degli stessi nel caso in cui non siano stati corrisposti, prevedendo peraltro che la restituzione sia limitata nel tempo atteso il limite temporale imposto dall'art. 123 Codice della Privacy".

L'operatore ha, infine, rappresentato che l'istante "è debitrice nei confronti del Gestore della somma complessiva di Euro 1.113,76 (doc. 10), così determinata:

-Fattura n. 1635285358 di Euro 231,86 ed insoluta per la residua somma di Euro 221,54;

-Fattura n. 1636873743 di Euro 280,84;

-Fattura n. 1638397688 di Euro 34,89;

-Fattura n. 1648138423 di Euro 420,89;

-Fattura n. 1648 174453 di Euro 27,90;

-Fattura n. 1649127501 di Euro 101,65;

-Fattura n. 1649159004 di Euro 26,05; di cui il Gestore pretende il pagamento (Sulla legittimità e sulla debenza dei corrispettivi per recesso anticipato, si vedano: Tribunale di Milano - sentenza n. 5554/2012; Tribunale di Milano - Sentenza n. 11851/2011; Tribunale di Bari - Sentenza n. 1961/2015, Consiglio di Stato - Sentenza n.1442/2010; Corecom Calabria - Delibera n. 87/2014; Corecom Lombardia - Delibera n. 33/2015, Corecom Liguria - Delibera n. 2/2015; Corecom Lazio - Delibera n. 151/2015 (doc. 11)”).

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis deve evidenziarsi che:

- con riferimento alla domanda di cui al punto *iii*), in cui l'istante chiede l'“*indennizzo per i disagi subiti da quantificare in sede conciliativa*”, pur trattandosi di richiesta di risarcimento del danno, ed in quanto tale esclusa dalla cognizione del Corecom ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento, in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione, così come previsto dalle Linee guida, approvate con la delibera Agcom n. 276/13/CONS, al paragrafo III.1.3, tale domanda dovrà essere interpretata quale richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo. Secondo le già citate Linee guida, occorre altresì richiamare inoltre che anche le istanze inesatte o imprecise, in un'ottica di *favor utentis*, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare.

Pertanto la presente disamina avrà ad oggetto le fatture contestate per gli addebiti a titolo di traffico extra-soglia.

Nel merito:

Sull'addebito per importi per traffico extra-soglia.

L'istante ha contestato l'addebito di importi dovuti al traffico extrasoglia, laddove l'operatore ha rappresentato “*di aver tariffato tutto il traffico generato dalle numerazioni 334 3748xxx e n. 392 0595xxx, secondo quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto dei costi previsti dai piani tariffari cui sono state abbinate*”.

Le domande *sub i) e ii)* sono meritevoli di un parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

In primis occorre richiamare che è ormai pacifico che, nel caso di contestazione delle fatture, l'operatore debba fornire la prova della debenza degli importi fatturati, altrimenti l'utente ha diritto allo storno o al rimborso degli stessi, tenuto conto che la fattura non costituisce negozio di accertamento.

Sul punto viene in rilievo l'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, (*ex multis*, Cass. Civ., sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947) in virtù del quale l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313), altrimenti l'utente ha diritto allo storno delle fatture e/o al loro rimborso (*ex multis*, Delibera Agcom n. 82/17/CIR).

Viene, inoltre, in rilievo l'art. 123 del Codice della Privacy (Dlgs 196/2003 e ss.mm.ii.) la cui *ratio* è la tutela dei dati personali degli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche, il quale prescrive l'obbligo di cancellare o rendere anonimi i dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatta salva la conservazione per il periodo di sei mesi per esigenze di fatturazione o per la commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, e l'ulteriore specifica conservazione necessaria per una contestazione, anche in sede giudiziale.

Nel merito, pertanto, la debenza degli importi in contestazione non risulta provata (tenuto conto dell'assenza di documentazione attestante la volontà dell'utente alla sottoscrizione di servizi *premium*, quale, ad esempio, copia dei log di attivazione o dell'url della *landing page* navigata dal cliente). Per quanto attiene al superamento delle soglie, pur volendo prendere in esame il rilievo della società Wind Tre in merito al fatto che l'istante non ha attivato l'opzione info soglie, tuttavia l'operatore non ha fornito documentazione utile a consentire il tracciamento della riferibilità temporale, della durata, nonché del costo delle singole connessioni poste alla base della fatturazione.

In parziale accoglimento delle richieste *sub i) e ii)*, dunque, Wind Tre è tenuta a regolarizzare la posizione amministrativo-contabile dell'istante mediante lo storno (ovvero il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato a titolo di "Gettoni extrasoglia internet" e/o "Traffico extrasoglia" nelle fatture oggetto di contestazione emesse a partire dal 23 luglio 2016 fino all'8 febbraio 2016 (data di emissione dell'ultima fattura in atti), trattandosi delle fatture emesse nel semestre antecedente la data di presentazione del reclamo del 21 luglio 2016, reclamo che, dalle risultanze istruttorie, è stato inoltrato al gestore a mezzo raccomandata A/R notificata in data 23 luglio 2016.

Di contro, non può trovare accoglimento la richiesta dell'istante *sub iii)* di liquidazione di un indennizzo per l'addebito d'importi a titolo di traffico extrasoglia, in quanto i servizi digitali oggetto della tariffazione qui contestata riguardano: *a)* servizi diversi dai servizi di comunicazione elettronica ai quali si riferiscono gli indennizzi del *Regolamento indennizzi*; *b)* servizi forniti da soggetti terzi rispetto all'operatore di comunicazione elettronica che, come tale, resta estraneo al rapporto contrattuale tra l'utente ed il fornitore del servizio; *c)* servizi in relazione ai quali il rapporto contrattuale con l'operatore, che costituisce fondamento per il riconoscimento dell'indennizzo e del corrispondente meccanismo di liquidazione, attiene solo alla fase dell'addebito, e non a quello della attivazione in senso stretto (*ex multis* Delibera Agcom n. 143/17/CIR).

Ciò posto, in parziale accoglimento della richiesta *sub i) e ii)*, Wind Tre è tenuta a regolarizzare, al netto delle somme eventualmente addebitate a titolo di apparati, la posizione amministrativo-contabile dell'istante mediante lo storno (ovvero il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato a titolo di "Gettoni extrasoglia internet" e/o "Traffico extrasoglia" nelle fatture oggetto di contestazione

emesse a partire dal 23 gennaio 2016 fino al 23 luglio 2016 (data di emissione dell'ultima fattura in atti contenente gli addebiti contestati), trattandosi delle fatture emesse nel semestre antecedente la data di presentazione del reclamo del 21 luglio 2016, reclamo che, dalle risultanze istruttorie, è stato inoltrato al gestore a mezzo raccomandata A/R notificata in data 23 luglio 2016. Ovvero delle somme addebitate a tale titolo di cui alle seguenti fatture:

- fattura n. 1631946829 dell'8 febbraio 2016 riferita al periodo dicembre – gennaio 2016;
- fattura n.1633650240 dell'8 aprile 2016 riferita al periodo febbraio - marzo 2016;
- fattura n. 1635285358 dell'8 giugno 2016 riferita al periodo aprile - maggio 2016;

L'istante ha altresì diritto al ritiro, a cura e spese dell'operatore, della pratica di recupero dei crediti eventualmente aperta per l'insoluto fino a chiusura dell'intero ciclo di fatturazione.

Infine si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 4 aprile 2019;

DELIBERA

in accoglimento parziale dell'istanza presentata in data 17 marzo 2017 dalla Sig.ra xxx nei confronti dell'operatore Wind Tre xxx , che detto operatore provveda a:

1) corrispondere all'istante, mediante assegno o bonifico bancario:

- a) la somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

2) regolarizzare la posizione amministrativo-contabile dell'istante, al netto delle somme eventualmente addebitate a titolo di apparati, mediante lo storno (ovvero il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato a titolo di "Gettoni extrasoglia internet" e/o "Traffico extrasoglia" nelle fatture oggetto di contestazione emesse a partire dal 23 gennaio 2016 fino al 23 luglio 2016 e fino a chiusura dell'intero ciclo di fatturazione oltre al ritiro, a cura e spese dell'operatore, della pratica di recupero dei crediti eventualmente aperta per l'insoluto.

Le somme così determinate a titolo di rimborso di cui al precedente punto 2 dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

DELIBERAZIONE
n. 41 del 4 aprile 2019

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Enzo Brogi